

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2039 del 23/04/2019
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta E.R. LUX S.r.l. con sede legale in Comune di Forlì - Via Cartesio n. 27. Diniego dell'autorizzazione alla gestione rifiuti presso l'impianto sito in Forlì - Via Balzella n. 41/D, int. 13.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2102 del 23/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventitre APRILE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **E.R. LUX S.r.l.** con sede legale in Comune di Forlì – Via Cartesio n. 27. **Diniego** dell'autorizzazione alla gestione rifiuti presso l'impianto sito in **Forlì – Via Balzella n. 41/D, int. 13.**

LA DIRIGENTE DI ARPAE
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI FORLÌ-CESENA

Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Dato atto che la ditta **E.R. LUX S.r.l.** con documentazione acquisita ai PGFC n. 13258, 13259, 13260 e 13262 del 22.08.2018 ha presentato domanda di autorizzazione per l'esercizio delle operazioni R13-R4 su rifiuti non pericolosi costituiti da cavi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 presso l'impianto sito in Comune di **Forlì – Via Balzella n. 41/D, int. 13;**

Vista l'istruttoria della Conferenza di Servizi nella seduta del 19.09.2018 e la successiva richiesta di integrazioni inviata alla ditta in oggetto con nota PGFC n. 15310 del 25.09.2018, comprensiva della richiesta del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune inerente il rispetto dell'art. 38 NTA di PSC ed elaborato grafico con riportato l'area oggetto di autorizzazione in relazione alla fascia di rispetto dei pozzi (400 metri e 200 metri);

Vista la documentazione integrativa acquisita ai PGFC n. 18469, 18470, 18471 e 18472 del 29.10.2018, e al PGFC n. 3223 del 10.01.2019;

Considerato che nell'ambito della Conferenza di Servizi tenutasi in data 11.01.2019 il Comune di Forlì ha espresso il proprio parere in merito alla conformità urbanistico-edilizia dell'attività, dal quale risulta la **non conformità urbanistica** del sito proposto per l'insediamento dell'attività svolta dal richiedente in quanto il sito rientra nei 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione di un pozzo idropotabile, all'interno del quale ai sensi dell'art. 94 delle norme di PSC è vietato l'insediamento di attività di gestione rifiuti;

Evidenziato che la Conferenza ha ritenuto che il parere negativo del Comune costituisse motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e pertanto ha dato mandato alla responsabile del procedimento di provvedere alla comunicazione di preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10bis L. 241/90;

Dato atto che il verbale della suddetta Conferenza è stato trasmesso alla ditta con nota PG n. 6792 del 15.01.2019;

Vista la nota PG n. 20382 del 07.02.2019 con cui è stato pertanto comunicato alla ditta **E.R. LUX S.r.l.** il seguente **motivo ostativo** all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90:

- non conformità urbanistica del sito proposto per l'insediamento dell'attività svolta dal richiedente in

quanto il sito rientra nei 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione di un pozzo idropotabile, all'interno del quale ai sensi dell'art. 94 delle norme di PSC è vietato l'insediamento di attività di gestione rifiuti;

Vista la nota acquisita al PG n. 26154 del 18.02.2019 presentata dalla ditta **E.R. LUX S.r.l.** al fine di superare dei motivi ostativi comunicati alla stessa ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i., dalle quali risulta in particolare quanto segue: “... avendo verificato come il pozzo citato nella lettera di diniego dovrà essere oggetto di interventi e investimenti per regolarizzare la concessione e che tali interventi possono prevedere anche lo spostamento del pozzo...”;

Visto il parere del Comune di Forlì acquisito al PG n. 64169 del 19.04.2019 in risposta alle osservazioni della ditta, da cui risulta quanto segue:

“Atteso che è stato richiesto espressamente il rispetto dell'art. 38 delle NTA di PSC, come riportato nel verbale della conferenza di servizi del 19/9/2018, verbale acquisito al PG comunale con nota n. 82389 del 25/09/2018;

Dato atto che, a seguito della summenzionata richiesta di integrazione, il tecnico incaricato dalla Ditta ha consegnato il 17/12/2018 (PG 109909/2018) elaborati integrativi in cui si attesta e mostra con chiarezza che il sito destinato ad accogliere l'impianto di trattamento rifiuti (costituito da macchinario “pelacavi”, pre-macinatore, nastro di carico con tamburo e impianto di macinazione e separazione) ricade all'interno della fascia di 200 m di rispetto di un pozzo ad uso idropotabile;

Dato altresì atto che, diversamente da quanto richiesto, non è stata fornita l'attestazione asseverata del rispetto dell'art. 38 delle NTA di PSC (e quindi dell'art. 94 del D. Lgs. 152/2006) ;

*Visto il documento di **Romagna Acque – Società delle fonti**, acquisito al PG comunale con nota n. 19721 del 4/3/2019 (e riportato in allegato), in cui la suddetta società afferma che il pozzo (n. 67 in via Balzella) che genera la tutela di cui al periodo precedente è “in piena attività con una portata di circa 18 l/s per l'alimentazione del sistema di produzione di acqua potabile a servizio della città di Forlì e dell'intero sistema acquedottistico romagnolo” ;*

Visto il parere dell'unità ambiente allegato al verbale conclusivo della Conferenza di servizi del 11/1/2019, acquisito al PG comunale con nota n. 4864/2019, redatto sulla base dei pareri espressi dall'unità pianificazione urbanistica e dell'unità edilizia privata;

Viste le osservazioni presentate dalla Ditta in risposta al preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 di ARPAE-SAC, acquisite al PG comunale con nota n. 15539/2019 , in cui la ditta sostiene che :

- 1. negli incontri ufficiali è emersa una tutela sostanziale dell'ambiente per gli accorgimenti/presidi ambientali proposti;*
- 2. l'intervento proposto rientra nell'ambito della filosofia dell'economia circolare;*
- 3. l'utilizzo del sito è temporaneo (3 anni);*
- 4. il pozzo sarà oggetto di modifiche da parte del gestore con possibilità di chiusura;*
- 5. il diniego determinerà un grave danno economico all'istante per mancato ritorno di introiti a seguito di investimenti sostenuti;*

Rilevate difformità tra quanto dichiarato dalla ditta nelle osservazioni (punto 4) e quanto dichiarato dalla Società Romagna Acque nel parere richiamato (in allegato);

Evidenziato che il Servizio di appartenenza non è competente in merito alle tematiche sollevate dalla ditta nelle osservazioni e che l'attività svolta ai fini della dichiarazione di conformità urbanistico-edilizia consiste nel rilevare i vincoli di pianificazione registrati dalla strumentazione urbanistica e, in questo caso, discendenti da normative di settore ;

Richiamati tutti i precedenti atti in cui, sin dal settembre 2018, si era evidenziata la presenza della fascia di rispetto generata dal pozzo;”

Alla luce di quanto osservato dalla Ditta, si conferma che l'intervento è subordinato al rispetto dell'art. 38 di PSC, che prevede il divieto delle attività di cui all'art. 94, co. 4, del D. Lgs. 152/06.

*Posto che la Ditta non ha presentato l'idonea **attestazione asseverata** di conformità al D.Lgs, richiesta alla stessa a partire da settembre 2018 si conferma la decisione finale espressa dalla Conferenza di servizi in data 11/1/2019.”;*

Considerato pertanto che le osservazioni trasmesse dalla ditta, oltre ad essere pervenute il giorno successivo alla scadenza dei 10 giorni previsti dall'art. 10Bis della L. 241/90, non permettono di superare il motivo ostativo evidenziato relativo alla presenza del pozzo, come risulta dal parere del Comune sopra riportato, indipendentemente dalla intenzione della ditta di utilizzare il sito solo per un periodo temporaneo di tre anni;

Dato atto che la ditta nelle sopraccitate osservazioni al preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 (PG n. 26154 del 18.02.2019) aveva richiesto, ai fini di un approfondimento ulteriore, la convocazione di una Conferenza di Servizi con la partecipazione degli Enti preposti alla gestione dei pozzi al fine di determinarne l'effettivo utilizzo e la possibilità di spostamento del medesimo;

Considerato che il Comune di Forlì, così come evidenziato nel proprio parere, ha già approfondito la tematica con Romagna Acque S.p.A., gestore del pozzo interessato, e che pertanto non risulta necessaria la convocazione di una ulteriore Conferenza di Servizi;

Ritenuto pertanto opportuno e necessario diniegare l'autorizzazione richiesta dalla ditta **E.R. LUX S.r.l. per le motivazioni sopra esposte;**

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpa e n. 99/2015 e s.m.i. "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa e di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa e n. 106 del 27/11/2018;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa e n. 112/2018 con la quale sono stati prorogati fino al 30/06/2019 gli incarichi di Posizione Organizzativa;

Vista la nota della Dirigente di questo SAC di Arpa e del 04/09/2018 PGFC/2018/13898 avente ad oggetto: "Deleghe ai Responsabili di Posizione Organizzativa";

Atteso che nei confronti della sottoscritta, Dr.ssa Tamara Mordenti, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr. Luana Francisconi, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

- 1) di diniegare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 richiesta dalla ditta **E.R. LUX S.r.l.** con sede legale in Comune di Forlì – Via Cartesio n. 27, relativa all'impianto di recupero rifiuti sito in Comune di **Forlì – Via Balzella n. 41/D, int. 13**, per le motivazioni riportate in premessa narrativa che si intendono qui integralmente richiamate;
- 2) di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
- 3) di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, la responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
- 4) di fare salvi:
 - i diritti di terzi;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
- 5) di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale, al Comune e all'Azienda USL Romagna territorialmente competenti.

Per la Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Dr.ssa Carla Nizzoli)

Il Delegato Responsabile della P.O. Procedimenti Unici
Dr.ssa Tamara Mordenti
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.